



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 22.02.2018 perveniva a questo organo di Giustizia, da parte del Presidente del TrickShot Billiards Maddaloni sig. SELVAGGI Pasquale, reclamo in merito alla partita della 2^a giornata del Campionato a squadre di 1-2-3 incontri "Trick Shot All Star-Highlander Excellence" svoltasi in data 20.02.2018;
- nel predetto reclamo, il sig. SELVAGGI Pasquale lamentava che nella *"presentazione di una lista di Atleti gareggianti, in cui sono inclusi due Atleti di 1^a categoria ed uno solo Atleta di 3^a categoria. Nella lista manca un altro Atleta di 3^a categoria"*;

Considerato che:

- l'art. 88, nuovo Regolamento di Giustizia Fibis prevede che *"Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale"*;

- l'art. 89 nuovo Regolamento di Giustizia Fibus prevede che *“L’istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro sette giorni dal compimento dell’evento, essa contiene l’indicazione dell’oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova. L’istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l’istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare”*;
- i reclami devono essere presentati dietro il pagamento del contributo previsto dalla FIBIS e nel caso di specie non è stato pagato dal ricorrente;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Il reclamo è pervenuto a questo Organo di Giustizia senza il pagamento del contributo previsto dai regolamenti FIBIS.

P.Q.M.

Visto il Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- respinge le richieste avanzate da SELVAGGI Pasquale Presidente del TrickShot Billiards Maddaloni nel reclamo del 22.02.2018 e dichiara di non doversi procedere.

Invita, pertanto, la F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni di rito.

Così deciso in Alba il 04 aprile 2018

Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

